

DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE

“AIUTI PER LA PROMOZIONE E LA PUBBLICITA’ DEI PRODOTTI AGRICOLI”

VISTI

- La legge regionale n. 31 del 5 dicembre 2008 “Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale”, art. 12 “Promozioni delle produzioni e del patrimonio enogastronomico lombardo”;
- la legge regionale n. 30 del 27 dicembre 2006 che all’art. 1 individua gli enti strumentali del sistema regionale tra cui l’ERSAF, Ente regionale per i servizi all’agricoltura e alle foreste;
- la Legge n. 150 del 7 giugno 2000 avente ad oggetto “Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”, che finalizza le attività di comunicazione anche alla promozione dell’immagine delle amministrazioni, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi di importanza locale, regionale, nazionale ed internazionale (art. 1, comma 5, lettera f);
- la legge regionale n. 9 del 13 febbraio 1990 avente ad oggetto: “Disciplina delle pubblicazioni e delle iniziative di comunicazione ed informazione della Regione Lombardia”;

VISTI gli “Orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013” (2006/C 319/01) e in particolare il capitolo IV.J Aiuti destinati a promuovere la produzione e la commercializzazione di prodotti agricoli di qualità (punti 97-101), il capitolo IV.K. Prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo (punti 102-107) e il capitolo VI.D. Aiuti alla pubblicità dei prodotti agricoli (punti 152-159);

VISTO il regolamento della Commissione Europea del 15 dicembre 2006 n. 1857/2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001, e in particolare l’art. 14 “Aiuti intesi a promuovere le produzioni di prodotti agricoli di qualità” paragrafo 2 lettere a) e b) e l’art.15 “Prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo” paragrafo 2 lettere c), d), e) ed f);

VISTO il Regolamento (CE) n. 800/2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) articoli 26 e 27;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («*de minimis*»)

VISTI i Regolamenti (CE) n. 3/2008 relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi, e n. 501/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi.

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti:

- D.G.R. del 30 dicembre 2009, n. VIII/10935 “Accordo di programma per lo sviluppo economico e la competitività del Sistema Lombardo. Approvazione della nuova ipotesi di accordo e del programma 2010”;

- D.G.R. del 25 novembre 2009 n. VIII/10599 con la quale è stato approvato lo schema di convenzione operativa ICE – Regione Lombardia, in attuazione dell'Accordo di Programma con il Ministero del Commercio Internazionale, per la promozione commerciale sui mercati esteri;
- La convenzione quadro tra la Giunta regionale della Lombardia e l'Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste (ERSAF) – registrata con n. 14990 del 07/03/2011-, ai sensi della D.G.R. del 15 dicembre 2010 n. VIII/978 "Approvazione degli schemi essenziali di convenzioni quadro tra la giunta regionale e gli Enti Dipendenti di all'Allegato 1, Sezione 1 della l.r. 30/2006" ;

RITENUTO opportuno:

- adottare programmi organici di iniziative regionali finalizzati alla promozione dei prodotti agroalimentari lombardi, definito anche in continuità e sulla base degli esiti dei precedenti programmi di promozione;
- fornire un supporto istituzionale agli operatori attraverso una partecipazione diretta della Regione Lombardia a iniziative che abbiano un ritorno di comunicazione e visibilità per l'intero settore agroalimentare lombardo, in particolare per i prodotti di qualità del territorio regionale;

CONSIDERATO che il programma sopra indicato prevede la realizzazione di interventi attraverso soggetti attuatori (quali gli Enti del Sistema regionale, il Sistema Camerale, Enti nazionali, Consorzi di tutela, Associazioni di produttori, Associazioni nel campo del turismo enogastronomico ecc.), che per natura giuridica, finalità istituzionali, assenza di fini di lucro, attività svolta, sono già da alcuni anni interlocutori dell'amministrazione regionale nell'ambito delle attività di promozione;

VALUTATO che le priorità di investimento sono individuate sulla base dei seguenti criteri:

- livello di interesse e ritorno diretto per le imprese agricole;
- addizionalità di risorse da parte di partner pubblici e privati;
- coerenza e complementarità nell'ambito di una strategia di comparto complessiva, perseguita nel tempo con diverse azioni sostenute da varie fonti di finanziamento (fondi nazionali, europei).

CONSIDERATO che il programma di aiuti in oggetto è sinergico con altre iniziative regionali di sostegno al settore agro-alimentare lombardo e ai suoi operatori, nonché coerente con le misure del Piano Rurale di Sviluppo, (in particolare la Misura 132 - Sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualità alimentare, la Misura 133 - Attività di informazione e promozione dei prodotti agroalimentari di qualità e la Misura 313 - Incentivazione attività turistiche del Piano Rurale di Sviluppo 2007-2013) e le linee strategiche del Piano di Educazione Alimentare e che i relativi contributi non si cumulano;

RITENUTO che al fine di raggiungere gli obiettivi del regime di aiuto per la promozione e la pubblicità dei prodotti agricoli di cui all'Allegato A) è necessario:

- notificare alla Commissione Europea per il parere di competenza ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea un provvedimento concernente il sostegno alla pubblicità dei prodotti agricoli;
- subordinarne l'attuazione alla conclusione favorevole della procedura di cui al capitolo VIII.A ("Aspetti procedurali – Notifica), punto 183 degli orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al Capo II ("Procedure relative agli aiuti

notificati”) del Reg. (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell’articolo 88 del trattato CE, relativamente ad un provvedimento che disciplina le attività concernenti anche la pubblicità dei prodotti agricoli;

- per le azioni non ricomprese nelle disposizioni degli orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013:
 - saranno attuate ai sensi del Regolamento “*de minimis*” n. 1998/2006, il quale prevede l’obbligo:
 - di informare per iscritto, prima di concedere l’aiuto, l’impresa beneficiaria circa l’importo potenziale ed il carattere «*de minimis*» dell’aiuto, nonché la richiesta di una dichiarazione dell’impresa interessata, in forma scritta od elettronica, relativa a qualsiasi altro aiuto «*de minimis*» ricevuto durante i due esercizi finanziari precedenti e nell’esercizio finanziario in corso;
 - di dare attuazione all’erogazione del contributo soltanto dopo aver accertato che esso non faccia salire l’importo complessivo degli aiuti «*de minimis*» ricevuti dall’impresa, durante il periodo che copre l’esercizio finanziario interessato e i due esercizi finanziari precedenti, ad un livello eccedente il massimale previsto dal regolamento stesso (200.000 €);
 - che siano esclusi aiuti in relazione ad attività connesse all’esportazione e quelli condizionati all’impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d’importazione;

DATO ATTO che gli aiuti non saranno concessi ad imprese che rientrano fra coloro che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. (CE) 659/1999;

CONSIDERATO che tutte le azioni di comunicazione previste saranno sottoposte al parere della Commissione tecnica regionale per la comunicazione, l’editoria e l’immagine prima di essere realizzate;

AD UNANIMITA’ di voti espressi nei termini di legge;

DELIBERA

Recepisce le premesse che si intendono qui interamente riportate:

1. di adottare un regime di aiuto per la promozione e la pubblicità dei prodotti agricoli ai sensi dell’articolo 12 della L.R. n. 31/2008, come da allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, in conformità alle norme comunitarie sugli aiuti di stato di cui agli “Orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013” (2006/C 319/01), in applicazione del Reg. (CE) n. 1857/2006 e del Reg. (CE) n. 800/2008;
2. di notificare il presente atto alla Commissione europea per il parere di competenza ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea;
3. di stabilire che quanto previsto dalla presente deliberazione sarà attuato a seguito della

conclusione favorevole della procedura di notifica di cui al punto 2, effettuata ai sensi delle norme di cui al capitolo VIII.A ("Aspetti procedurali – Notifica), punto 183 degli orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al Capo II ("Procedure relative agli aiuti notificati") del Reg. (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 88 del trattato CE;

4. di stabilire che le azioni non ricomprese nelle disposizioni degli orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 saranno attuate ai sensi del Reg. (CE) n. 1998/2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («*de minimis*»);
5. disporre la pubblicazione, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, del presente provvedimento e del suo allegato.

IL SEGRETARIO

ALLEGATO A – CARATTERISTICHE DEL REGIME DI AIUTO PER LA PROMOZIONE E LA PUBBLICITA' DEI PRODOTTI AGRICOLI E AGROALIMENTARI

1. Premessa

Il regime di aiuto riguarda le attività di promozione e pubblicità dei prodotti agricoli e agro-alimentari sui mercati degli Stati Membri e dei paesi terzi.

2 Base giuridica

2.1 Nazionale

Legge Regionale 5 dicembre 2008, n. 31 "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale", art. 12 Promozione delle produzioni e del patrimonio enogastronomico lombardo.

2.2 Comunitaria

Orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale 2007 – 2013, capitolo IV.J Aiuti destinati a promuovere la produzione e la commercializzazione di prodotti agricoli di qualità (punti 97-101), capitolo IV.K. Prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo (punti 102-107) e il capitolo VI.D. Aiuti alla pubblicità dei prodotti agricoli (punti 152-159);

Reg. (CE) n. 1857/2006, art. 14 "Aiuti intesi a promuovere le produzioni di prodotti agricoli di qualità" paragrafo 2 lettere a) e b) e art. 15 "Prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo" paragrafo 2 lettere c), d), e) ed f);

Regolamento (CE) n. 800/2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) articoli 26 e 27;

Reg. (CE) n. 1998/2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («*de minimis*»);

Reg. (CE) n. 3/2008 relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi;

Reg. (CE) n. 501/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi.

3. Beneficiari

Sono beneficiari del regime di aiuto le piccole e medie imprese (aziende agricole) attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli (allegato I del Trattato dell'UE) e nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli (trasformatori, importatori, distributori, ristoratori, ecc.). Sono escluse dalle misure di aiuto le grandi imprese.

4. Soggetti attuatori

Gli aiuti non comportano pagamenti diretti in denaro alle imprese agricole di produzione primaria ed alle imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, ma sono erogati in natura sotto forma di servizi agevolati tramite soggetti attuatori quali, in particolare, enti pubblici - appartenenti al sistema

regionale, il Sistema camerale lombardo, Enti nazionali ecc.- le organizzazioni di produttori, i consorzi di tutela, le associazioni d'impresa e di prodotto e gli enti privati che si occupano di promozione di prodotti agricoli e del turismo enogastronomico, o altri soggetti individuati con procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi pubblici ai sensi della normativa nazionale e comunitaria.

5. Aree geografiche

Le attività di promozione e di pubblicità sono svolte in ambito nazionale ed internazionale, sia in paesi appartenenti all'Unione europea che nei paesi terzi.

6. Prodotti

I prodotti agricoli e agro-alimentari oggetto delle misure di aiuto sono quelli indicati nell'allegato I del Trattato, tra cui le produzioni di qualità riconosciute a livello UE - in particolare i prodotti a marchio DOP, IGP, STG, DOC, DOCG, IGT e di qualità biologica di cui ai Reg. (CE) n. 510/2006, Reg. (CE) n. 1493/1999 e Reg. (CE) n. 834/2007 - e/o i marchi di qualità nazionale e regionale ed i prodotti tipici.

7. Descrizione delle misure di aiuto

- A. Aiuti intesi a promuovere la produzione e la commercializzazione di prodotti agricoli di qualità
- B. Prestazioni di assistenza tecnica e attività promozionali
- C. Aiuti alla pubblicità dei prodotti agricoli

7.1. A. Aiuti intesi a promuovere la produzione e la commercializzazione di prodotti agricoli di qualità

(specifica base giuridica comunitaria: articolo 14 paragrafo 2 lettere a) e b) del Reg. (CE) n. 1857/2006 per le imprese attive nella produzione di prodotti agricoli; articolo 26 del Regolamento (CE) n. 800/2008, o in alternativa il Reg. (CE) n. 1998/2006 ("de minimis") per le imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli)

Si tratta di aiuti intesi a incoraggiare la produzione di prodotti agricoli di qualità relativamente ai costi di servizi forniti da terzi per ricerche di mercato, ideazione e progettazione del prodotto, aiuti all'introduzione di norme di sicurezza della qualità, di sistemi di tracciabilità, di sistemi per garantire il rispetto dell'autenticità e delle norme di commercializzazione.

7.2. B. Prestazioni di assistenza tecnica e attività promozionali

(specifica base giuridica comunitaria: articolo 15, comma 2, lettere c), d), e), f) del Reg. (CE) n. 1857/2006, per le imprese attive nella produzione di prodotti agricoli; artt. 26 e 27 del Reg. (CE) n. 800/2008, o in alternativa il Reg. (CE) n. 1998/2006 ("de minimis") per le imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli).

Si tratta di azioni finalizzate alla divulgazione di conoscenze scientifiche e all'informazione sulle caratteristiche oggettive dei prodotti, i metodi e i territori di produzione, svolte in ambito nazionale ed internazionale, sia in paesi appartenenti all'Unione europea che nei paesi terzi.

Il regime di aiuto si applica alle seguenti tipologie di attività:

- a) Realizzazione e divulgazione di pubblicazioni, quali cataloghi o siti web, contenenti informazioni sui produttori di una data regione o di un dato prodotto

In particolare, si prevede la realizzazione e divulgazione di pubblicazioni, brochure, depliant e altro materiale di comunicazione, a carattere tecnico-informativo e scientifico su supporto cartaceo, audiovisivo, multimediale, gadget e oggettistica promozionale.

- b) Azioni di diffusione di conoscenze scientifiche e di informazione sui sistemi di qualità aperti a prodotti di altri paesi, sui prodotti generici e sui benefici nutrizionali di tali prodotti e sugli utilizzi per essi proposti.

Rientrano in questa voce le attività divulgative e di informazione, quali eventi di presentazione e convegni, finalizzate a far conoscere le caratteristiche oggettive dei prodotti di qualità e dei prodotti generici e i loro benefici nutrizionali, senza che siano menzionate le singole società, i marchi o l'origine, a meno non si tratti di prodotti certificati a livello comunitario.

- c) Organizzazione e partecipazione a forum per lo scambio di conoscenze tra imprese, a concorsi, mostre e fiere.

In particolare, rientrano in questa tipologia di attività, l'organizzazione e/o partecipazione a:

- eventi, seminari, incontri tecnici di lavoro e conferenze stampa
- fiere ed eventi sul territorio a carattere istituzionale
- fiere ed eventi mediante una collettiva di imprese, che vi partecipano anche attraverso la vendita dei loro prodotti.

- d) Servizi di consulenza

Rientrano in questa voce i servizi di consulenza, in particolare finalizzati all'attività di internazionalizzazione delle imprese, forniti da terzi che non rivestono carattere continuativo o periodico, né connessi con le normali spese di funzionamento dell'impresa, come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità.

7.3. C. Aiuti alla pubblicità dei prodotti agricoli

(specifica base giuridica comunitaria: punti 152-159 capitolo VI.D. Aiuti alla pubblicità dei prodotti agricoli degli Orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013" per le imprese attive nella produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli; il Reg. (CE) n. 1998/2006 ("de minimis") per la pubblicità di prodotti non rientranti in un sistema di qualità riconosciuti a livello UE.

Si tratta di attività, svolte in ambito nazionale ed internazionale, sia in paesi appartenenti all'Unione europea che nei paesi terzi, direttamente rivolte al consumatore e/o agli operatori economici.

Il regime di aiuti si applica alle seguenti tipologie di attività:

- a) Attività pubblicitaria relativa a prodotti di qualità certificata direttamente rivolta ai consumatori e/o agli operatori economici (importatori e buyer, operatori della ristorazione o turistici, ecc.).

Rientrano in questa voce le seguenti attività:

- presentazione e degustazioni di prodotto e loro utilizzo/consumo presso mercati, punti di vendita e di ristorazione e nell'ambito di fiere ed eventi, anche attraverso la vendita dei prodotti;
- distribuzione di materiale informativo e promozionale;

- incoming di operatori economici, ovvero visite guidate e soggiorni finalizzate a far conoscere i prodotti, i produttori e i territori di produzione.

b) Campagne pubblicitarie su mezzi di comunicazione di massa o media ICT.

Le attività pubblicitarie destinate a prodotti di qualità riconosciuti a livello UE e/o marchi di qualità nazionali e regionali non sono focalizzate sui prodotti di una o più imprese determinate. Rispettano, ove applicabili, le norme di etichettatura specifiche stabilite per determinati prodotti.

Nel caso di denominazioni riconosciute a livello comunitario, il riferimento all'origine dei prodotti è permesso se corrispondente esattamente a quello registrato dalla Comunità.

Nel caso di marchi di qualità nazionali o regionali, il riferimento all'origine può essere indicato purché secondario nel messaggio pubblicitario.

Le informazioni diffuse sono generiche e riferite, in forma neutra, ai produttori di una data regione o di un dato prodotto, in modo che tutti i produttori interessati abbiano le stesse possibilità di visibilità.

8. Spese ammissibili

8.1. A. Aiuti intesi a promuovere la produzione e la commercializzazione di prodotti agricoli di qualità

I costi ammissibili sono quelli per servizi forniti da terzi per ricerche di mercato, ideazione e progettazione del prodotto, costi per l'introduzione di norme di sicurezza della qualità, di sistemi di tracciabilità, di sistemi per garantire il rispetto dell'autenticità e delle norme di commercializzazione.

8.2. B. Prestazioni di assistenza tecnica e attività promozionali

I costi ammissibili per quanto riguarda le pubblicazioni e/o altro materiale di divulgazione, sono relativi alle spese di realizzazione (redazione, traduzione, grafica e impaginazione), stampa e divulgazione.

Per quanto riguarda l'organizzazione e partecipazione a fiere ed eventi, sono ammissibili le spese di iscrizione, viaggio, pubblicazioni, affitto e allestimento degli stand, fornitura di servizi accessori.

Sono inoltre ammissibili le spese per servizi di consulenza forniti da terzi per la preparazione e realizzazione delle azioni, comprese le attività divulgative e informative, mostre, concorsi e premi.

8.3. C. Aiuti alla pubblicità

I costi ammissibili comprendono la locazione e l'allestimento di locali per attività di degustazione e/o dimostrative, compresa la fornitura di prodotti e di macchinari necessari alla conservazione e preparazione dei prodotti (es. frigoriferi, affettatrici, piani da lavoro, fornelli); la fornitura di servizi di assistenza, hostess, traduzione e interpretariato, ufficio stampa e spese di trasporto; servizi di consulenza e di agenzia per l'ideazione e la realizzazione della campagna, compresa la realizzazione di supporti per l'esposizione dei prodotti nei punti di vendita e di ristorazione, la realizzazione del messaggio pubblicitario da veicolare sui mezzi di comunicazione di massa e l'acquisto di spazi pubblicitari.

Per le visite e i soggiorni di operatori economici sono ammissibili i costi di viaggio, vitto e alloggio dei partecipanti, compresi i costi di trasporto e spostamento necessari allo svolgimento della visita, traduzione e interpretariato.

9. Entità dell'aiuto

9.1. A. Aiuti intesi a promuovere la produzione e la commercializzazione di prodotti agricoli di qualità

Per le imprese attive nella produzione di prodotti agricoli indicati nell'allegato I del Trattato, le produzioni di qualità riconosciute a livello UE e/o i marchi di qualità nazionale e regionale, l'aiuto può coprire il 100% dei costi ammissibili.

Per le imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli l'aiuto può coprire:

- il 50% dei costi ammissibili per servizi di consulenza prestati da consulenti esterni, di natura non continuativa o periodica e che esulano dagli ordinari costi di gestione dell'impresa;
- in alternativa, l'aiuto può coprire il 100% dei costi ammissibili nei limiti imposti dal regolamento *de minimis* e cioè che tale erogazione non faccia salire l'importo complessivo degli aiuti «*de minimis*» ricevuti dall'impresa al di sopra dei 200.000 € durante il periodo che intercorre dall'esercizio finanziario interessato e i due esercizi finanziari precedenti (nel qual caso non può beneficiare dell'aiuto neppure per una parte che non superi detto massimale), ed escludendo aiuti per attività connesse all'esportazione e quelli condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione

9.2. B. Prestazioni di assistenza tecnica e attività promozionali

Per le imprese attive nella produzione di prodotti agricoli indicati nell'allegato I del Trattato, le produzioni di qualità riconosciute a livello UE e/o i marchi di qualità nazionale e regionale, l'aiuto può coprire il 100% dei costi ammissibili. L'importo dei premi simbolici non supera un valore massimo di 250 euro per premio e per vincitore.

Per le imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli l'aiuto può coprire:

- il 50% dei costi ammissibili per servizi di consulenza prestati da consulenti esterni, di natura non continuativa o periodica e che esulano dagli ordinari costi di gestione dell'impresa; o per la prima partecipazione di un'impresa ad una determinata fiera o mostra per i costi di locazione, installazione e gestione dello stand;
- in alternativa, e per altre tipologie di spesa per assistenza tecnica e promozione, l'aiuto può coprire il 100% dei costi ammissibili nei limiti imposti dal regolamento *de minimis* e cioè che tale erogazione non faccia salire l'importo complessivo degli aiuti «*de minimis*» ricevuti dall'impresa al di sopra dei 200.000 € durante il periodo che intercorre dall'esercizio finanziario interessato e i due esercizi finanziari precedenti (nel qual caso non può beneficiare dell'aiuto neppure per una parte che non superi detto massimale), ed escludendo aiuti per attività connesse all'esportazione e quelli condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione

In caso di partecipazione a fiere ed eventi nell'ambito di collettive di impresa, l'intensità dell'aiuto non supera il 50% dei costi ammissibili, per le imprese attive nella produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.

9.3. C. Aiuti alla pubblicità dei prodotti agricoli

Per gli aiuti alla pubblicità realizzata in un paese membro dell'UE l'intensità dell'aiuto diretto non supera il 50%. Nel caso la campagna pubblicitaria sia generica, non faccia riferimento all'origine del prodotto e giovi

a tutti i produttori di quel tipo di prodotto, l'intensità dell'aiuto può ammontare fino al 100% delle spese ammissibili.

In conformità all'articolo 13.3 del Reg. (CE) n. 3/2008, gli aiuti alla pubblicità nei paesi terzi possono beneficiare di un contributo non superiore all'80% (il 20% deve essere garantito dall'organizzazione proponente). Inoltre, non devono essere concessi a imprese determinate e non devono rischiare di danneggiare le vendite o denigrare i prodotti originari di altri Stati membri, e in generale devono rispettare i principi enunciati dal Reg. (CE) n. 3/2008.

Per i prodotti non rientranti in un sistema di qualità riconosciuti a livello UE l'aiuto può coprire il 100% dei costi ammissibili relativi alle suddette attività di pubblicità nei limiti imposti dal regolamento *de minimis* e cioè che tale erogazione non faccia salire l'importo complessivo degli aiuti «*de minimis*» ricevuti dall'impresa al di sopra dei 200.000 € durante il periodo che intercorre dall'esercizio finanziario interessato e i due esercizi finanziari precedenti (nel qual caso non può beneficiare dell'aiuto neppure per una parte che non superi detto massimale), ed escludendo aiuti per attività connesse all'esportazione e quelli condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione

10. Limiti e divieti

Oltre a quelli già riportati nei paragrafi precedenti ed ai fini del rispetto degli Orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale 2007 – 2013:

- 1) gli aiuti sono trasparenti, e cioè è possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo come percentuale della spesa ammissibile ex-ante senza dover effettuare una valutazione di rischio;
- 2) l'intensità di aiuto è calcolata al lordo di qualsiasi imposta o altro onere, indipendentemente dal fatto che si tratti di risorse locali, regionali, nazionali o comunitarie;
- 3) gli aiuti non possono essere cumulati con altri aiuti di stato di cui all'art. 107 paragrafo 1 del trattato, né aiuti *de minimis*, né con i contributi finanziari pubblici, inclusi quelli di cui all'art. 88 paragrafo 1 del Reg. (CE) n. 1698/2005, né con altri contributi finanziari della Comunità, relativamente agli stessi costi ammissibili, se sono superate le soglie di intensità specificate al paragrafo 7;
- 4) i dati dettagliati, distintamente tra le spese per le attività di promozione e quelle di pubblicità dei prodotti agricoli e per le relative normative sugli aiuti di stato ai sensi dei quali sono autorizzati, e contenenti tutte le informazioni necessarie per verificare il rispetto delle suddette condizioni devono essere conservati per dieci anni e forniti alla Commissione europea se richiesti, così come una relazione annuale sull'applicazione di questi aiuti;
- 5) gli aiuti non sono concessi per attività connesse all'esportazione, cioè aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, o subordinati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione o per la costituzione e il funzionamento di una rete di distribuzione o per altre spese correnti connesse all'attività di esportazione in altri Stati membri. Non costituiscono aiuti all'esportazione gli aiuti inerenti ai costi di partecipazione a fiere commerciali, né quelli relativi a studi o servizi di consulenza necessari per il lancio di prodotti nuovi ovvero di prodotti già esistenti su un nuovo mercato;
- 6) gli aiuti non sono destinati all'acquisto di prodotti agricoli nella Comunità che saranno consegnati come aiuto alimentare nei paesi terzi;
- 7) gli aiuti sono concessi per attività intraprese e servizi ricevuti dopo:

- l'istituzione e la dichiarazione di compatibilità con il trattato dalla Commissione europea, se il regime di aiuto crea un diritto automatico a percepire l'aiuto
 - l'istituzione e la dichiarazione di compatibilità con il trattato dalla Commissione europea, nonché sia stata correttamente presentata una domanda di aiuto e questa sia stata accettata con modalità tali da obbligare l'autorità competente ad accordare l'aiuto, indicando chiaramente l'importo da erogare o le modalità di calcolo dello stesso (accettazione da parte delle autorità competenti è possibile solo se il bilancio disponibile per l'aiuto o il regime di aiuto non è esaurito) se il regime di aiuto richiede la presentazione di una domanda all'autorità competente
- 8) gli aiuti non saranno concessi ad imprese che rientrano fra coloro che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. (CE) 659/1999;

10.1. Specifici per gli aiuti intesi a promuovere la produzione e la commercializzazione di prodotti agricoli di qualità e le prestazioni di assistenza tecnica e attività promozionali

- 9) Gli aiuti sono accessibili a tutti i soggetti ammissibili della zona interessata sulla base di criteri oggettivamente definiti e sono erogati in natura sotto forma di servizi agevolati e non comportano pagamenti diretti in denaro ai produttori.
- 10) Qualora il supporto tecnico sia fornito da associazioni di produttori o da altre organizzazioni, l'appartenenza a tali associazioni o organizzazioni non costituisce una condizione per avere accesso al servizio e il contributo dei non-membri ai costi amministrativi dell'associazione od organizzazione è limitato ai costi della prestazione del servizio;
- 11) Gli aiuti relativi all'art. 14 del Reg. (CE) n. 1857/2006 possono essere concessi soltanto in relazione ai costi di servizi forniti da terzi e non devono essere concessi in relazione alle spese per investimenti.

10.2. Specifici per gli aiuti alla pubblicità

- 12) i costi per la realizzazione di iniziative pubblicitarie di prodotti agricoli non devono essere considerati aiuti al funzionamento e quindi non alterano le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse e favoriscano lo sviluppo di talune attività o regioni economiche;
- 13) la campagna pubblicitaria non è focalizzata sui prodotti di una o più imprese determinate;
- 14) la campagna pubblicitaria rispetta il disposto dell'articolo 2 della direttiva 2000/13/CE, nonché, ove applicabili, le norme di etichettatura specifiche stabilite per determinati prodotti (come per il vino, i prodotti lattiero-caseari, le uova e il pollame);
- 15) per campagne pubblicitarie destinate a denominazioni riconosciute a livello comunitario, può essere fatto riferimento all'origine dei prodotti purché il riferimento all'origine corrisponda esattamente ai riferimenti registrati dalla Comunità;
- 16) per campagne pubblicitarie destinate a marchi di qualità nazionali o regionali, il riferimento all'origine può essere indicato purché sia secondario nel messaggio pubblicitario, in relazione all'importanza globale del testo o del simbolo (comprese le immagini o la presentazione generale) in riferimento all'origine e/o all'argomento chiave usato nella pubblicità (cioè la parte del messaggio non incentrata sull'origine del prodotto)
- 17) gli aiuti non sono concessi per attività pubblicitarie dotate di un bilancio annuo superiore a 5 mio EUR, nel qual caso devono essere notificate separatamente;

- 18) gli aiuti concessi a favore della pubblicità nei paesi terzi non devono essere concessi a imprese determinate e non devono rischiare di danneggiare le vendite o denigrare i prodotti originari di altri Stati membri, e in generale devono rispettare i principi enunciati dal Reg. (CE) n. 3/2008; in particolare, devono consistere in attività descritte all'articolo 2 (paragrafi 1 e 3), considerare i prodotti previsti all'articolo 3 (paragrafo 2) e essere realizzate in paesi terzi scelti tenendo conto dell'esistenza di mercati con una domanda reale o potenziale;
- 19) gli aiuti sono concessi per attività pubblicitarie conformi all'articolo 5 del Reg. (CE) n. 501/2008 e cioè che: ogni messaggio è basato sulle qualità intrinseche del prodotto interessato o sulle sue caratteristiche, ed è conforme alla normativa applicabile nei paesi terzi ai quali sono destinati; qualsiasi riferimento all'origine del prodotto deve essere secondario rispetto al messaggio principale trasmesso dalla campagna; i prodotti e i paesi considerati sono tra quelli citati nell'allegato II, parte A e B rispettivamente, del Reg. (CE) n. 501/2008.

11. Durata

La presente misura di aiuto si applica per il periodo intercorrente dalla data della decisione della Commissione europea che l'ha dichiarato compatibile con il trattato ed il 31/12/2016.